

## Liquidazione anticipata dell'ASpI per attività di lavoro autonomo: istruzioni Inps

di Nicola Porelli

**Tag:** #ASpI, #lavoroautonomo, #INPS, #Riforma Fornero.

L'Inps con la circolare n. 145 del 9 ottobre 2013, fornisce le istruzioni relative alla disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 19, della c.d. Riforma Fornero (L. n. 92/2012), dove si prevede che il lavoratore avente diritto alla **corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI** possa richiedere la liquidazione **anticipata, in un'unica soluzione**, degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, **al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo**, ovvero per avviare **un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa**.

Si sotto riporta una scheda di sintesi.

<b>Premessa</b>	<b>Fonti:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Articolo 2, comma 19, L. n. 92/2012</b>, c.d. Riforma del mercato del lavoro Fornero.</li><li>▪ <b>Decreto n. 73380 del 29 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze</b>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 133) dell'8 giugno 2013 .</li></ul> <b>Oggetto:</b> <p><i>Liquidazione anticipata in un'unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle prestazioni ASpI e mini ASpI al fine dello svolgimento di attività di lavoro autonomo.</i></p>
<b>1. Ambito di applicazione</b>	<b>Soggetti destinatari:</b> <p>i lavoratori beneficiari dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI che intendono</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ intraprendere <b>un'attività di lavoro autonomo</b>;</li><li>▪ avviare <b>un'attività di auto impresa o di micro impresa</b>;</li><li>▪ associarsi in <b>cooperativa</b>;</li><li>▪ <b>sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata</b> durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI;</li><li>▪ <b>intraprendere attività di collaborazione a progetto</b> ovvero di co.co.co svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il</li></ul>

	<p>rapporto di lavoro - che ha determinato il diritto all'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI – ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c..</p> <p><b>Precisazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per <b>attività di lavoro autonomo</b> si intende l'esercizio di arti o professioni che comporti l'assoggettamento all'obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti;</li> <li>▪ per <b>l'attività di auto impresa o di micro impresa</b>, occorre fare riferimento alle disposizioni contenute, rispettivamente, nel D.Lgs. n. 185/2000 e nel Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005;</li> <li>▪ con riferimento <b>all'associazione in cooperativa di lavoro</b>, con la quale il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato, si precisa che il presente beneficio è alternativo alla possibilità, riconosciuta dall'articolo 2, comma 10-bis della Legge n. 92/2012 al "<i>datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpi)</i>" di beneficiare di un contributo mensile "<i>pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore</i>".</li> </ul>
<p><b>2. Istruzioni operative e aspetti procedurali</b></p>	<p><b><u>La domanda</u></b></p> <p>I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione di ASpI o mini ASpI devono <b>inoltrare all'INPS specifica domanda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>entro la fine del periodo di fruizione della prestazione</b> ASpI o mini-ASpI e, comunque,</li> <li>▪ <b>entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività</b> autonoma o parasubordinata o dell'associazione in cooperativa.</li> </ul> <p>La circolare ricorda che, in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario della prestazione deve informare l'INPS - a pena di decadenza dall'indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI - entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.</p> <p><b>Qualora l'attività</b> autonoma, l'attività di auto impresa o di micro impresa o parasubordinata o l'associazione in cooperativa <b>sia iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente</b> la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI, la domanda intesa ad ottenere l'anticipazione delle predette prestazioni deve essere trasmessa <b>entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda</b> di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI.</p> <p><b>Per coloro che siano già beneficiari della indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI</b> ed abbiano altresì - alla data di pubblicazione della presente circolare - <b>già avviato una attività di lavoro autonomo</b>, un'attività di auto impresa o di micro impresa o un'attività parasubordinata o si siano associati in cooperativa, il termine di <b>60 giorni</b> per la presentazione della domanda di</p>

anticipazione decorrerà **dalla data di pubblicazione** della presente circolare.

### **Modalità di presentazione della domanda**

La domanda, recante la specificazione dell'attività da intraprendere o sviluppare, dovrà essere inoltrata esclusivamente in **via telematica** attraverso una delle seguenti modalità:

- **via WEB** tramite sportello del cittadino accessibile dall'utente nei servizi online dell'Istituto,
- tramite **Patronato/intermediari** dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell'Istituto,
- tramite **Contact Center Multicanale INPS-INAIL** telefonando gratuitamente al numero 803164 da rete fissa o al numero 06 164164 a pagamento da rete mobile secondo il proprio piano tariffario.

**Nel corso della trasmissione** della domanda di anticipazione:

- **ai lavoratori che risultano già beneficiari di prestazione ASpI** o mini ASpI verranno richieste le sole informazioni necessarie alla definizione della domanda di anticipazione;
- **ai lavoratori che non risultano ancora beneficiari di prestazione ASpI** o mini ASpI verrà richiesto in automatico di compilare domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI; effettuato l'invio della predetta domanda, sarà possibile compilare ed inoltrare la domanda di anticipazione della prestazione richiesta.

### **Documentazione**

L'Inps ricorda che i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà.

L'istanza intesa ad ottenere l'anticipazione della prestazione di ASpI o mini ASpI dovrà, pertanto, contenere quanto di seguito indicato:

- nei casi in cui, per l'esercizio dell'attività che dà titolo a richiedere l'anticipazione, sia richiesta specifica **autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria**, dovrà essere dichiarato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione agli albi medesimi unitamente alla indicazione degli estremi per la successiva verifica;
- per quanto concerne **l'attività di lavoro associato in cooperativa**, dovrà essere attestata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente alla indicazione degli estremi per la successiva verifica.

Per quanto concerne le **attività maggiormente ricorrenti** la circolare riporta, a mero titolo esemplificativo, le **modalità attraverso cui è possibile certificare** l'avvio di attività lavorativa in forma autonoma:

- **per le attività commerciali**, è possibile fare riferimento agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) o, laddove prevista per

legge, alla richiesta di autorizzazione formulata al Comune competente per territorio o agli estremi dell'autorizzazione già rilasciata;

- per gli **agenti e rappresentanti di commercio** e per i mediatori, è possibile fare riferimento oltre che agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) all'iscrizione nel Registro delle Imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure all'iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.);
- **per l'attività artigiana**, è possibile fare riferimento oltre che agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) all'iscrizione nell'Albo Imprese Artigiane, tenuto dalle Commissioni provinciali per l'artigianato, che operano presso le Camere di Commercio;
- **per le attività professionali**, è possibile fare riferimento all'iscrizione all'albo, comprovata da dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- **per l'attività di lavoro associato in cooperativa**, è possibile produrre gli estremi dell'iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché dell'iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio, lo stralcio dall'elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l'avvenuta iscrizione dell'interessato e l'attività allo stesso assegnata.

**Per le attività per le quali non esista l'albo o non sia obbligatoria l'iscrizione, come pure nei casi di attività commerciali per le quali sia stata chiesta ma non ancora rilasciata la relativa autorizzazione**, la domanda di anticipazione deve essere corredata dalla documentazione o da ogni altro elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività che dà titolo a richiedere l'anticipazione (numero di partita IVA, contratto di affitto, utenze, ecc. iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 1, co. 26 della legge n. 335 del 1995) ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Decreto interministeriale n.73380 del 2013.

#### **Erogazione della prestazione**

**Le strutture dell'Istituto dovranno accertare preventivamente:**

- la sussistenza in capo ai richiedenti di una indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI oppure del diritto a fruire dell'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI;
- l'idoneità della documentazione allegata alla domanda.

**Le Strutture territoriali**, quindi, dovranno procedere:

- alla **determinazione dell'importo** da corrispondere a titolo di anticipazione
- **erogando in un'unica soluzione i ratei spettanti** nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell'indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI, **detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo.**

**L'erogazione dell'anticipazione dell'indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI potrà avvenire:**

- mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto

	<p>postale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedete.</li> </ul> <p>La circolare sottolinea che per il periodo di trattamento anticipato <b>non spettano le prestazioni accessorie e cioè ANF e contribuzione figurativa.</b></p> <p>La circolare precisa che <b>in tutte le ipotesi di fruizione dell'indennità ASpI o mini-ASpI, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa</b> già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, un rapporto di lavoro subordinato, <b>l'importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.</b></p> <p><b><u>Restituzione della prestazione anticipata in caso di rioccupazione</u></b></p> <p><b>Nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo</b> spettante di indennità corrisposta in forma anticipata, l'indennità anticipata dovrà essere restituita.</p> <p>La struttura territoriale procederà ad effettuare i controlli, tramite UNILAV, sulla instaurazione di rapporti di lavoro subordinati.</p>
<b>3. Monitoraggio</b>	<p>L'art.2 comma 19 della legge di riforma dispone che la corresponsione dell'anticipazione dell'indennità ASpI e mini ASpI è riconosciuta nel <b>limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.</b></p> <p>L'INPS è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'anticipazione suddetta</p>
<b>Nota del consulente del Lavoro</b>	<p><i>Dopo una "importante" attesa sono state diramate le istruzioni operative per coloro che "finita" una storia lavorativa dipendente si rimettono in gioco, voltando pagina, scommettendo su se stessi e intraprendendo un'attività di lavoro autonomo (anche di collaborazione a progetto), micro-imprenditoriale o associandosi in forma cooperativa.</i></p> <p><i>Per l'ennesima volta abbiamo la riconferma della lentezza della "burocrazia italiana" nel mettere in pratica quanto previsto nelle aule del Parlamento e nei "labirinti" ministeriali.</i></p> <p><i>Nei tempi di forte crisi e nell'era della telematica in cui stiamo vivendo, sarebbe auspicabile maggiore immediatezza da parte della "macchina burocratica" che spesso può contribuire a causare rallentamenti dell'auspicabile ripresa lavorativa .... ancora una volta, purtroppo, "meglio tardi che ...".</i></p>

*Nicola Porelli*  
ADAPT Professional Fellow